

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività nel termine previsto nel Documento sulle Anticipazioni comunque non oltre il termine massimo di sei mesi. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ARTICOLO 14 ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 15 ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è formata da 30 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori, 15 in rappresentanza delle Società iscritte, eletti sulla base del Regolamento elettorale predisposto nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.
Il Regolamento elettorale costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica cinque anni (esercizi) e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.
Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria, delibera in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;
 - c) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
 - e) determinazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche o funzioni previste dallo Statuto, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione;
 - f) determinazione dei compensi per il Collegio dei Sindaci;
 - g) revoca degli Amministratori;
 - h) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - i) attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della revisione legale dei conti a soggetti esterni – revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia;
 - j) revoca della funzione revisione legale dei conti;
 - k) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'incaricato della funzione di revisione legale dei conti.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a) modifiche dell'atto costitutivo del Fondo;
 - b) modifiche dello Statuto del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) scioglimento del Fondo.

ARTICOLO 17

ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso scritto – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare, a ciascun Delegato, a mezzo lettera o mezzi telematici ed informatici, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Dell'avviso di convocazione il Delegato dovrà accusare ricevimento al Fondo.
2. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o con mezzi telematici ed informatici, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea in seconda convocazione può riunirsi non prima di un'ora da quella fissata per la prima e può essere indetta con lo stesso avviso e nello stesso luogo.
4. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
5. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Delegati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 7. L'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e/o lo Statuto del Fondo, è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati. La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Delegati presenti o rappresentati.
- 8. L'Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento del Fondo è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei membri che compongono l'Assemblea, anche in seconda convocazione. La delibera relativa è valida se adottata con voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
- 9. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
- 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità di carica, dal Consigliere più anziano di età.
- 11. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, designato dal Presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.
- 12. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ARTICOLO 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

- 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 ad un massimo di 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori aderenti e metà in rappresentanza delle Società iscritte.
- 2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - 2.1. In caso di accordo:
con voto palese per alzata di mano su lista unica, proposta dall'Assemblea, composta da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili nel rispetto della composizione prevista dal presente Statuto.
 - 2.2. In assenza di accordo:
 - a) in attuazione del principio di pariteticità i componenti l'Assemblea, in rappresentanza dei lavoratori e delle Società aderenti, provvedono, disgiuntamente, alla elezione della propria metà dei Consiglieri sulla base delle rispettive liste.
 - b) le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri eleggibili.
 - c) le liste saranno presentate dai delegati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 (un terzo) dei Delegati rispettivamente dei lavoratori e delle Società iscritte.
 - d) la lista che ottiene un numero di voti pari ai 2/3 (due terzi) dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei Consiglieri di spettanza della relativa componente. Se nessuna lista ottiene tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Alla terza votazione, ottiene la totalità dei Consiglieri di propria spettanza, la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
 - e) ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.